



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 30 del 17/06/2021**

**OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2021 – ADOZIONE**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **DICIASSETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore 21:10, previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, con le modalità straordinarie consentite dall'art. n. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. La sede si considera virtuale come previsto dal decreto n. 03 del 30 marzo 2020 che detta le misure di semplificazione in materia di organi collegiali a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

**Risultano**

N°	Nome	Presente presso la Sala Palace	Collegato da remoto attraverso piattaforma ZOOM	Assente
1	<b>FIORINI MATTIA</b>	<b>X</b>		
2	<b>CAMIA MATTEO</b>		<b>X</b>	
3	<b>CANEPA MONICA</b>	<b>X</b>		
4	<b>GIUDICE GIAN LUCA</b>	<b>X</b>		
5	<b>IOZZO ISABELLA</b>	<b>X</b>		
6	<b>MAGNONE MAXIMILIANO</b>	<b>X</b>		
7	<b>PELUFFO MARINA</b>	<b>X</b>		
8	<b>BONASERA FRANCESCO</b>			<b>X</b>
9	<b>SPIGA SALVATORE</b>			<b>X</b>
10	<b>ZUNINO GIANCARLO</b>	<b>X</b>		
11	<b>RICCOBENE FRANCESCO</b>		<b>X</b>	
<b>Totale</b>			<b>9</b>	<b>2</b>

Partecipa con diritto di parola l'**Assessore Esterno Signora Cristiana SECHI**, presente presso la Sala Palace.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela GAGGERO**, presente presso la Sala Palace.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza - accertato con l'ausilio del Segretario Comunale che:

- vi è il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale di cui n. 7 presenti presso la Sala Palace di Via Aurelia n. 121 e n. 2 presenti in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom;

- il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2021 – ADOZIONE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITO** l'intervento del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

#### **VISTI:**

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 30, comma 4, del D.L. 41/2021 (c.d. “Sostegno”) che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;
- l'articolo 3, comma 2, del D.L. 56/2021 che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 30, comma 5, del citato D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 21/05/2021, che ha stabilito che: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

**VISTO** l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**OSSERVATO** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12/06/2014 e successive modifiche ed integrazione;

**VISTI:**

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

**VISTO** il Piano Finanziario determinato per l'anno 2021 dall'unione dei PEF c.d. “grezzi” dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, composto dai documenti di cui ai Protocollo n. 1607 del 29/01/2021 e n. 3258 del 23/02/2021 (Piano Finanziario SAT S.p.A.) e dalla Determinazione n. 178 del 12/03/2021 adottata dall' Area Lavori Pubblici ed Ambiente-Settore Ambiente del Comune di Spotorno, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

**VISTA**, altresì, la Determinazione dell'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi n. 264 del 15/04/2021, avente ad oggetto: *“Validazione del Piano*

*Finanziario TARI 2021 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;*

**VISTA** la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 6.5 - L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.*

*Art. 6.6 - Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;*

**CONSIDERATO** che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;*

**RILEVATO** che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all’art. 2.4 dispone che *“Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;*

**RILEVATO** altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“Art. 2.3 - Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;*

**RITENUTO** tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all’articolo 2.1 dispone quanto segue: *“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all’articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:*

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1 del MTR (Allegato 1);

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario”;

**RITENUTO**, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

**RILEVATO** che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1<sup>a</sup> Commissione Consigliare nella seduta del 15/06/2021;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.,

**VISTO** il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON voti unanimi favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge:**

### **DELIBERA**

**Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:**

1. di adottare il Piano Economico Finanziario TARI 2021, così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente – Determinazione dell'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi n. 264 del 15/04/2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub 1);
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario di cui all'Allegato sub 1), al fine dell' approvazione delle tariffe TARI 2021 entro il termine richiamato in premessa;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

### **SUCCESSIVAMENTE**

**Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente**

**eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante la necessità di definire l'iter procedimentale del PEF 2021, in quanto documento propedeutico all'approvazione, entro il 30 giugno 2021, del piano tariffario per l'anno in corso.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Sindaco Presidente  
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Michela Gaggero**



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 47 DEL 09/06/2021**

—

**OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2021 – ADOZIONE**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' TECNICA:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 10/06/2021

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA 2 -  
ECONOMICO FINANZIARIA

—





**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 47 DEL 09/06/2021**

—

**OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2021 – ADOZIONE**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' CONTABILE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 10/06/2021

Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.AREA  
2 - ECONOMICO FINANZIARIA del  
Servizio Finanziario

—

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 30 del 17/06/2021***

**Oggetto: PIANO FINANZIARIO TARI 2021 – ADOZIONE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 15/07/2021.

Data, 30/06/2021

L'INCARICATO  
IURILLI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 30 del 17/06/2021***

**Oggetto: PIANO FINANZIARIO TARI 2021 – ADOZIONE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 17/06/2021 .

Data, 22/07/2021

Il Segretario Comunale  
GAGGERO MICHELA / ArubaPEC S.p.A.



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

**AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Settore Tributi - Politiche tariffarie**

**DATA 15/04/2021**  
**264**

**DETERMINAZIONE GENERALE N.**

**OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E  
VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA  
ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 15 del 01/12/2020, per il conferimento della Posizione Organizzativa quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**RICHIAMATO** l'articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

**VISTE:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/3/2021 avente all'oggetto: *“Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 – Approvazione;*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/3/2021 avente all'oggetto *“Bilancio di Previsione Armonizzato 2021-2022-2023 – Approvazione”;*
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 6/4/2021 avente all'oggetto: *“Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2022/2023”;*

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 *“Decreto Sostegno”* avente ad oggetto: *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;*

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 30, comma 5, del già citato D.L. n. 41/2021, il quale stabilisce: *“5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e*

*della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.....”;*

**RILEVATO** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

**VISTO** l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione *dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*

**VISTA** la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, così come integrata dalle Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif, con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

**OSSERVATO**, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *“Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”;*

**RILEVATO** che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;*

**VISTO** che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”;*

**RILEVATO** che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

**OSSERVATO** che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

**VISTA** la Deliberazione n. 12/2020 del Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti del 17 febbraio 2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;

**CONSIDERATO** che tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;

**VISTO** che con nota prot. 9452 del 01/03/2021 la Regione Liguria ha chiarito che *“Poiché gli effetti della citata Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello comunale fino al termine del 30.6.2021, tenuto conto del Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha fissato la scadenza del 31.3.2021 per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2021/2023 degli Enti Locali, e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve intendere, analogamente, prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo ai Comuni anche per l'anno in corso”*;

**OSSERVATO** che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione, la Provincia di Savona ha trasmesso a questo Comune una nota (prot. n. 4265 del 10/03/2021) avente ad oggetto *“Area Omogenea della Provincia di Savona per la Gestione dei Rifiuti - Competenze in merito alla validazione 2021 dei piani finanziari del servizio di gestione rifiuti per il periodo transitorio”* nella quale ha ribadito che *“le procedure amministrative/finanziarie legate al servizio gestione rifiuti in essere saranno ancora gestite dai singoli Comuni come accaduto, per gli stessi motivi, nel corso dell'anno 2020”*;

**CONSIDERATO** che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Liguria, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C., senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;

**DATO ATTO** che a tal proposito con Determinazione di impegno n. 751 del 20/11/2020 è stata incaricata la Società NeoPA s.r.l. di supportare l'ente in relazione all'adozione della disciplina ARERA per l'anno 2021, in merito alla validazione del Piano Finanziario TARI;

**RILEVATA** la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”* ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”*;

**PRESO ATTO** di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 *“Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”;

**VISTA** la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che *“I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera”*;

**VISTA** la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

**PRESO ATTO** inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: *“In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato*

*di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF";*

**VISTA** la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;*
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;*
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;*
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani";*

**VISTO** il Piano Finanziario trasmesso da ultimo dal Gestore SAT S.p.A. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio strade) con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

**VISTA** la Determinazione adottata dall'Area Lavori Pubblici e Ambiente – Settore Ambiente n. 178 del 12/03/2021, in qualità di soggetto incaricato alla predisposizione del PEF, contenente anche i costi relativi al trattamento e recupero dei rifiuti urbani ed al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto stabilito nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, articolo 7 commi 7, 8 e 9, con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

**VISTA** l'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo";*

**OSSERVATO** che l'articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che *"Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza";*

**CONSIDERATO** che la FAQ 1.3 emanata dall'Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze come descritto al punto Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate



precedente, affermando che l'Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore *“ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera”*;

**CONSIDERATO** che il Comune di Spotorno ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure, l'una (coincidente con l'Area 3 Lavori Pubblici e Ambiente – Settore Ambiente) deputata alla redazione del Piano Finanziario ed un'altra (coincidente con l'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi) che si dovrà occupare della procedura di validazione e della trasmissione all'Autorità del Piano Finanziario definitivo aggregato;

**CONSIDERATE** le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, e rilevando il silenzio dell'Autorità durante il primo anno di applicazione, si delinea per questo Comune la condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

**OSSERVATO** che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale;

**ACQUISITA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 20/03/2021 ed il relativo allegato, con i quali l'organo di indirizzo ha fornito a questo ufficio tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani Finanziari “grezzi”, permettendo di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario che sarà trasmesso all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

**RITENUTO** che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari “grezzi” trasmessi dai Gestori rientri tra le competenze dell'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi scrivente e che sia da ritenere assegnata a questi la funzione tecnica di validazione stante anche la competenza operativa che rientra tra le caratteristiche proprie dell'Ufficio;

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 107 citato *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*;

**RITENUTO** che la traccia di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, che al paragrafo 4 delinea le *Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico di individuazione dell'ETC con il Comune non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul

livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

**CONSIDERATO** che, alla luce del punto precedente, lo scrivente ufficio debba prendere in considerazione soltanto questi ultimi e descrivere i contenuti di cui ai punti seguenti dello schema di relazione succitato:

4.1 Attività di validazione svolta

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie);

**RILEVATO** che la relazione allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della mansione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

**RICHIAMATO** l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 il quale ha stabilito che i comuni possono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 e dunque in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

### **DETERMINA**

Per la causale e tutte le motivazioni esposte in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare la relazione in allegato (Allegato sub 1) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI 2021;
2. di aver verificato e di confermare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, come riportato nell'allegato sub 2) alla presente ed illustrato al paragrafo 4 della relazione di cui all'Allegato 1;
3. di validare il Piano Finanziario 2021 costituito dai seguenti documenti:
  - a. una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, contenente i dati di tutti i Gestori (Allegato sub 2) quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione);
  - b. i due Piani Finanziari "grezzi" predisposti da ciascun Gestore costituiti da un prospetto di costi (ex appendice 1 all. A Delib. 443/2019 ARERA), da una relazione di accompagnamento elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, e da una dichiarazione di veridicità redatte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA;

4. di trasmettere ad ARERA, entro 30 giorni dall'adozione della presente determinazione il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui al precedente punto 3, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;
5. di rinviare al Consiglio Comunale tutta la documentazione approvata con la presente Determinazione affinché lo stesso possa adottarla e determinare le tariffe della TARI 2021 sulla base delle risultanze emergenti;
6. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del Responsabile del servizio;
7. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta.

### **ATTESTA**

Con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.*



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**PROVINCIA DI SAVONA**

**DETERMINAZIONE N.** 264  
**Data** 15/04/2021

AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

**OGGETTO:** VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E  
VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA  
ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°,  
DEL T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 N. 267 E SM.I.**

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del  
presente provvedimento.

15/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Claudia Novello / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**PROVINCIA DI SAVONA**

**ALLEGATO 1**

**RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE.**

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2021.

Nello specifico, come si motiverà oltre, lo scrivente ufficio interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

*"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo"*

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie)

**1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).**

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori.

In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Il Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n. 12 del 17 febbraio 2020 ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020, le funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA ai Comuni affidanti.

La Regione Liguria con nota prot. 9452 del 01/03/2021 ha chiarito che *"Poiché gli effetti della citata Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello comunale fino al termine del 30.6.2021, tenuto conto del Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha fissato la scadenza del 31.3.2021 per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2021/2023 degli Enti Locali, e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve intendere, analogamente, prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo ai Comuni anche per l'anno in corso"*.

La Provincia di Savona ha trasmesso a questo Comune una nota (prot. n. 4265 del 10/03/2021) avente ad oggetto "Area Omogenea della Provincia di Savona per la Gestione dei Rifiuti - Competenze in merito alla validazione 2021 dei piani finanziari del servizio di gestione rifiuti per il periodo transitorio" nella quale ha ribadito che "le procedure amministrative/finanziarie legate al servizio gestione rifiuti in essere saranno ancora gestite dai singoli Comuni come accaduto, per gli stessi motivi, nel corso dell'anno 2020".

Alla luce di quanto detto sopra è quindi il Comune di Spotorno a dover rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente; tuttavia, come si vedrà meglio oltre, lo stesso Comune si configura come Gestore del servizio (o di una porzione di esso) così come confermato dalla predisposizione del Piano Finanziario avvenuta con determinazione n. 178 del 12/03/2021 ad opera dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente – Settore Ambiente.

La Deliberazione 57/2020/R/RIF ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche strutture o unità organizzative nell'ambito dell'Ente medesimo, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore questo Comune ha scelto di individuare le seguenti figure:

- Soggetto Gestore: Area Lavori Pubblici e Ambiente – Settore Ambiente: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio deve essere differente rispetto a quello che attua la validazione; essendo coinvolto in prima persona nello svolgimento del servizio si ritiene opportuno operare tale scelta;
- Ente Territorialmente Competente chiamato alla validazione: Area Economico Finanziaria – Settore Tributi: la scelta è motivata dalla considerazione che tale unità organizzativa di fatto operi un ruolo di supervisione complessiva all'interno della gestione contabile/finanziaria nel Comune e sia quindi l'unico soggetto in grado di poter comprendere se effettivamente la natura dei costi sostenuti sia in linea con l'impianto regolatorio introdotto da ARERA. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA s.r.l. per il supporto nella fase di validazione, in considerazione del fatto che per l'attività di validazione del PEF appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche avvalorate da una comprovata esperienza nel settore.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 "[...] *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]*". Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

Pertanto, nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente, a sua volta occorre individuare una ripartizione di competenze tra:

- **la Giunta Comunale:** è chiamata alla determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, esercitando le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- **l'Area Economico Finanziaria – Settore Tributi:** provvede alle attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

## 2. SOGGETTI CHIAMATI ALLA REDAZIONE DEL PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, "spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso **siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori**".

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- S.A.T. S.p.A.
- Comune di Spotorno – Area Lavori Pubblici e Ambiente – Settore Ambiente.

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.



### 3. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE (ARTICOLO 4.1 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (*Allegato 1*);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2021. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

**Gestore S.A.T. S.p.A.** (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade)

- in data 29/01/2021 (prot. 1607) il Soggetto S.A.T. S.p.A. ha trasmesso al Comune la seguente documentazione:
  - o Appendice 1;
  - o Appendice 2;
  - o Appendice 3;
  - o Bilancio annualità 2019;
  - o Relazione Soddisfazione Utente;
  - o Dichiarazione avente ad oggetto "Rese di selezione raccolta multimateriale (codice 150106)";
  - o File "Allegato 3\_MTR-SP-Spotorno.xlsx".
  
- a seguito di opportune verifiche effettuate dalla Società NeoPA s.r.l. incaricata di supportare il Comune nella fase di validazione, è stato rilevato quanto segue:

*a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore:*

è stato verificato che gli elementi di costo riportati da SAT S.p.A. sono desunti dalla contabilità analitica del Gestore che ha permesso l'individuazione dei costi connessi alla commessa in atto per il Comune di Spotorno. Al fine di consentire un'evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF è stata fornita una tabella relativa al Conto Economico di SAT S.p.A. in quadratura con il bilancio di esercizio dell'anno 2019 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU.

*b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti:*

in data 10/02/2021 (prot. 2362) è stata trasmessa alla Società una relazione contenente una serie di specifiche relative ai dati trasmessi; nello specifico, la richiesta in questione ha riguardato la modalità di allocazione dei costi in merito alla quale lo scrivente ha richiesto innanzitutto conferma dell'esclusione dai calcoli per la determinazione degli importi inseriti nell'Appendice 1 del dato relativo al fatturato 2019 al Comune (non previsto dal MTR), dal momento che lo stesso compariva all'interno del file trasmesso al Comune per l'esposizione dei costi diretti.

Sempre con riferimento alla modalità di allocazione dei costi, è stato richiesto se il costo del personale di cui alla voce Bg è stato attribuito puntualmente, mediante contabilità analitica, al Comune di Spotorno facendo esclusivo riferimento ai costi del personale impiegato per la commessa relativa al Comune e come è stato invece allocato sui diversi Comuni il costo del personale amministrativo. Si è reso altresì necessario chiedere evidenza della composizione delle voci di costo attribuite puntualmente al Comune di Spotorno e dei dati necessari alla determinazione dell'importo inserito alla voce CTR (quantità conferite e prezzo unitario, come previsto dall'articolo 7.7 del MTR).

Con riferimento ai costi d'uso del capitale (CK), lo scrivente ha chiesto evidenza della modalità di determinazione delle voci Amm e R valorizzate nell'Appendice 1, l'elenco dei cespiti della Società e l'elenco dei beni per i quali non è stato possibile attribuire i valori direttamente al Comune di Spotorno.

In data 23/02/2021 (prot. 3258) il Soggetto Gestore ha fornito riscontro in merito a quanto sopra descritto, confermando sia l'esclusione dal calcolo del MTR della posta relativa al fatturato 2019 sia l'attribuzione puntuale dei costi del personale. È stato inoltre reso noto che i costi relativi al personale amministrativo sono stati allocati mediante l'utilizzo del criterio del rapporto tra ricavi totali e ricavi da fatturazione nei confronti del Comune di Spotorno. Per quanto concerne la composizione delle voci di costo attribuite al Comune senza l'utilizzo di driver, la Società ha affermato che sul conto indicato sono state caricate le fatture registrate per il Comune, disponibili presso le sedi della Società stessa.

Con riferimento alla voce di costo CTR, SAT ha evidenziato che l'importo indicato deriva dalle fatture relative al trattamento e recupero dei rifiuti presso gli impianti per il Comune di Spotorno, senza tuttavia rendere noti i dati delle fatture stesse.

Infine, per quanto concerne la voce di costo CK, la Società ha asserito che la quota di ammortamento annua considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite dal MTR per i soli cespiti per i quali non è stato completato il processo di ammortamento e al netto dei contributi a fondo perduto percepiti. Il valore delle immobilizzazioni nette (IMN) è stato determinato incrementando il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle quote di ammortamento; nel calcolo delle  $IMN_{2019}$  il fondo di ammortamento utilizzato è pari alla somma del fondo di ammortamento di bilancio al 31/12/2017 e della quota di ammortamento riconosciuta nel conguaglio 2018 ( $AMM_{2018}$ ). La Società a tal proposito ha fornito uno schema di raccordo che riporta il calcolo secondo la metodologia prevista da ARERA.

È dunque stata verificata l'attinenza della modalità di individuazione dei costi alla metodologia ARERA individuata con MTR ex Delibera 443/2019.

*c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore:*

con riferimento alla verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, si rileva come il corrispettivo del contratto di servizio riconosciuto a SAT Spa risulti sostanzialmente in linea con i costi efficienti rilevati dalla società. Tale corrispondenza, unita al riscontro che il bilancio della partecipata al 31.12.2019 (anno di riferimento per la determinazione dei costi efficienti) evidenzia un risultato di esercizio positivo e che la relazione sulla gestione, nel presentare l'evoluzione dei principali indici di bilancio, attesta un complessivo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società, consente di rilevare come la conduzione del servizio di igiene ambientale si innesti su un complessivo equilibrio economico finanziario del gestore.

Di seguito si riportano i principali indici di bilancio di SAT Spa:

<i>Indice</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Quoziente primario di struttura	0,8556	0,7895
Quoziente secondario di struttura	2,0208	2,2465
Quoziente di disponibilità	1,4804	1,6189
Quoziente di indebitamento complessivo	1,5261	2,0125
ROI	0,1992	0,1937
Risultato di esercizio	€ 1.135.325	€ 901.988

Ad ulteriore garanzia del conseguimento degli equilibri economico finanziari in capo al gestore, occorre rilevare come il rapporto tra Comune di Spotorno e SAT Spa sia riconducibile al modello *dell'in*

*house providing*, con conseguente puntuale presidio, da parte dell'ente socio, delle condizioni di sostenibilità della gestione in capo alla partecipata.

Alla luce di quanto descritto fin qui, si ritiene di validare il Piano finanziario del soggetto gestore in quanto conforme alla metodologia definita da ARERA.

### **Gestore Area Lavori Pubblici e Ambiente – Settore Ambiente**

- in data 12/03/2021 il Settore Ambiente ha adottato la Determinazione n. 178 consistente in:
  - o Schema dei costi ex appendice 1 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Relazione esplicativa ex appendice 2 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Dichiarazione di veridicità ex appendice 3 dell'allegato A alla Deliberazione 443/2019;
  - o Relazione esplicativa del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune nell'anno 2019 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2019 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D. Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2019, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2019, ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato.

La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base dei mq occupati dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Nel corso dell'anno 2019 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2018, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari al 85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha

beneficiario di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2019 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel PEF viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori (sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e Appendice 2) e tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta Comunale per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 20/03/2021 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso. Successivamente si procede all'analisi del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, anche considerando la determinazione dei fattori QL e PG sopra descritti.

#### 4. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (ARTICOLI 4.2 E 4.4 DELL'APPENDICE 2 AL MTR).

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

<b>rpi<sub>a</sub></b>	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	1,7 %
<b>X<sub>a</sub></b>	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	0,1 %
<b>QL<sub>a</sub></b>	Miglioramento previsto della qualità	Delibera G.C. n. 35 del 20/03/2021	0,0 %
<b>PG<sub>a</sub></b>	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera G.C. n. 35 del 20/03/2021	0,0 %
<b><math>\rho_a</math>: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:</b>			<b>1,6 %</b>

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie<sup>1</sup>, i medesimi presentano all’Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS e CTR;
- l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

**Nel caso specifico del Comune di Spotorno non si rileva l’esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria.**

La verifica puntuale dell’incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

$\Sigma T_{a-1}$ : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2020), pari ad € 1.741.976,00

$\rho_a$ : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

$\Sigma T_a$ : Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2021), pari ad € 1.742.542,00

Appare verificata la formula descritta all’articolo 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$1.742.542,00 / 1.741.976,00 = \underline{1,0003} \leq (1 + 1,6\%) = \underline{1,0160}$$

---

<sup>1</sup> È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all’articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall’Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all’equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)

## **5. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO FINANZIARIO**

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Spotorno			
		Costi del gestore diverso dal Comune	Costi Comune non rivalutati	Costi Comune rivalutati	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	129.532		-	129.532
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	-	54.650	55.306	55.306
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	155.486	63.738	64.504	219.990
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	345.705		-	345.705
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	G			-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	5.138			5.138
Fattore di Sharing b	E	0,45		0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	2.312			2.312
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	G	36.225			36.225
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,58		0,58	0,58
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)ARCONAI	E	21.011		-	21.011
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	E-G				-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	E				1,00
Numero di rate r	E				1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+γ)RCTV/r	E				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		11.839	72.721	72.721
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>				<b>799.932</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	329.186		-	329.186
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	83.272	84.272	84.272
Costi generali di gestione CGG	G	151.056	32.163	32.549	183.605
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-		-	-
Altri costi COAL	G	1.067		-	1.067
Costi comuni CC	C	152.123		116.822	268.945
Ammortamenti Amm	G	182.802		-	182.802
Accantonamenti Acc	G	-		35.615	35.615
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			-	-
- di cui per crediti	G		35.193	35.615	35.615
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	G	103.589		-	103.589
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RLIC	G			-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	286.391		35.615	322.006
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF	G				-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTF	E-G				-
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C				1,00
Numero di rate r	C				1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RCTF/r	E				-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		2.062	78.857	78.857
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>				<b>998.994</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			-	-
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa</b>	<b>C</b>				<b>1.798.926</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		47.073	47.638	47.638

## Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
<b>celle contenenti formule/totali</b>



<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021	E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COVEXPTV,2021	E
Numero di rate r'	E
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV	E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	E
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF2021	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF	E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+γ2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020)	C
<b>ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>	<b>C</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>	
raccolta differenziata %	G
qa-2 kg	G
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G
fabbisogno standard €cent/kg	E
costo medio settore €cent/kg	E
<b>Coefficiente di gradualità</b>	
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1	E
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ3	E
<b>Totale g</b>	<b>C</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+g)</b>	<b>C</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>	
r <sub>pia</sub>	MTR
coefficiente di recupero di produttività Xa	E
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	E
coeff. per l'emergenza COVID-19 C192021	E
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r</b>	<b>C</b>
<b>(1+r)</b>	<b>C</b>
<b>ΣTa</b>	<b>C</b>
ΣTVa-1	E
ΣTFa-1	E

Gettito TARI 2021 (in tariffa)		1.751.288
		-
		-
		1
		-
		799.932
		-
		- 8.746,00
		1
		8.746
		-
		-
		990.248
		-
		1.742.542
		-
		0
		0
		0
		1
		1
		1
		1,7%
		0,10%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		0,00%
		1,6%
		1,016
		1.742.542
		1.028.161
		713.815

ΣTa-1	C				1.741.976
ΣTa/ ΣTa-1	C				1,0003
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				1.742.542
delta (ΣTa-ΣTmax)	C				-
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>					
Riclassifica TVa	E				822.529
Riclassifica TFa	E				920.013

<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>				-
--	----------	--	--	--	---

**Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)**

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-